



Comune di Lavagna
Città Metropolitana di Genova
Settore Ambiente e Sicurezza Urbana
Ufficio Ambiente, Demanio e Patrimonio

Ordinanza Sindacale n. 33 del 10/03/2016

OGGETTO: ALLONTANAMENTO E CONTENIMENTO DI UNGULATI APPARTENENTI ALLA FAMIGLIA DEI SUIDI CINGHIALI RINVENUTI NEL TERRITORIO COMUNALE.

IL SINDACO

VISTO il T.U. delle Leggi Sanitarie Regio Decreto n° 1265/1934 e successive modificazioni;

VISTO il vigente Statuto Comunale;

VISTI i vigenti Regolamenti Comunali;

VISTO l'art. 32 della Legge n. 833 del 23/12/1978 "Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale" che assegna al Sindaco le competenze per l'emanazione di provvedimenti per la salvaguardia dell'ambiente e della salute pubblica;

VISTO l'art. 117 del D.Lgs. 112/1998;

VISTO l'art. 50, comma 5, del D.Lgs. 267/2000 che definisce le attribuzioni del Sindaco per l'emanazione di provvedimenti contingibili e urgenti nella sua qualità di Autorità Sanitaria Locale;

VISTA la comunicazione pervenuta via mail dalla Polizia Metropolitana- Città Metropolitana di Genova, in data 28/02/2016, con la quale sono state segnalate le aree del territorio comunale interessate dalla presenza di cinghiali in prossimità delle civili abitazioni;

RILEVATO CHE gli ungulati si sono spostati in zone prossime alle civili abitazioni dove hanno potuto trovare un ambiente più favorevole per la loro permanenza;

CONSIDERATO CHE la contingibilità del problema relativo alla presenza dei cinghiali in prossimità delle civili abitazioni, sempre più frequente negli ultimi periodi, non poteva essere prevista da parte della pubblica amministrazione;



Comune di Lavagna
Città Metropolitana di Genova
Settore Ambiente e Sicurezza Urbana
Ufficio Ambiente, Demanio e Patrimonio

VISTI:

- l'art. 50, comma 5, del D. Lgs. n. 267/2000 (TUEL), il quale stabilisce che, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale;
- l'art. 54, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000 (TUEL), come sostituito dall'art. 6 della L. n. 125/2008, che stabilisce che il Sindaco, quale Ufficiale di Governo, adotta, con atto motivato, provvedimenti, anche contingibili e urgenti, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana. I provvedimenti di cui al detto comma sono preventivamente comunicati al Prefetto, anche ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla loro attuazione;

RILEVATO:

- che la stessa disposizione, al comma 7, stabilisce che se l'ordinanza adottata ai sensi del comma 4 è rivolta a persone/società determinate e queste non ottemperano all'ordine impartito, il Sindaco può provvedere d'ufficio a spese degli interessati, senza pregiudizio dell'azione penale per i reati di cui siano incorsi;
- che l'art. 1 del D.M. Interno 5 agosto 2008 stabilisce che ai fini di cui all'art. 54 del D. Lgs. n. 267/2000 per incolumità pubblica si intende l'integrità fisica della popolazione;

CONSIDERATO:

- che la presenza dei cinghiali in prossimità delle civili abitazioni può essere pericolosa per gli stessi residenti;
- che sussistono i presupposti per l'adozione di un'ordinanza di carattere contingibile e urgente a tutela dell'igiene e dell'incolumità pubblica;
- che, in particolare, risulta necessaria l'adozione di provvedimenti volti ad assicurare immediata e tempestiva tutela di interessi pubblici che, in ragione della situazione di emergenza, non potrebbero essere tutelati celermente, ricorrendo alla via ordinaria;
- che tali provvedimenti sono destinati ad avere efficacia sino al momento in cui cesseranno le condizioni e le ragioni di urgenza che ne rendono necessaria l'adozione;
- che sussistono i presupposti per derogare al contenuto del diritto di proprietà (art. 832 c.c.), essendo necessario procedere all'effettuazione di interventi di carattere provvisorio e di definitiva risoluzione del problema;
- che per rendere sicuro il territorio comunale è necessario prescrivere quale misura provvisoria, la pulizia dei terreni in prossimità delle civili abitazioni ed il divieto assoluto di dare cibo ai cinghiali;

VISTI gli artt.50 e 54 del D.Lgs. n. 267/2000, relativo alle competenze ed ai poteri del Sindaco;



Comune di Lavagna
Città Metropolitana di Genova
Settore Ambiente e Sicurezza Urbana
Ufficio Ambiente, Demanio e Patrimonio

ORDINA

- 1) a tutti i proprietari di terreni siti nel Comune di Lavagna, situati nei pressi delle civili abitazioni, di provvedere alla completa pulizia degli stessi nel termine perentorio di giorni 30 (trenta) dalla data di pubblicazione del presente atto;
- 2) a tutta la popolazione, con decorrenza immediata, il divieto assoluto di dare cibo ai cinghiali e/o di abbandonare rifiuti alimentari o quant'altro possa essere fonte di attrazione per gli ungulati;

DEMANDA

alla Polizia Metropolitana di Genova, istituzionalmente incaricata ed attrezzata per lo svolgimento di attività di gestione faunistica, affinché, tramite i propri operatori, provveda a contenere la presenza di cinghiali nella parte urbanizzata del territorio comunale, nei nuclei abitati limitrofi ad aree incolte, nelle aree pubbliche e private soggette ad uso pubblico, strade, piazze viali, cortili, giardini e parchi pubblici.

L'attuazione delle azioni di cui sopra deve avvenire in condizioni tali da garantire la sicurezza materiale delle cose e l'incolumità fisica delle persone, compresi gli addetti alle operazioni stesse.

AVVERTE

che la mancata esecuzione da parte dei soggetti intimati di quanto sopra stabilito comporta la denuncia all'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art. 650 c.p. e l'esecuzione d'ufficio a spese dei soggetti inadempienti;

INFORMA

- che il Responsabile del procedimento amministrativo per il presente atto è la Sig.ra Patrizia Oliveri;
- che chiunque abbia interesse può presentare memorie scritte e documenti ed eventuali controdeduzioni a norma della vigente normativa in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso;
- che gli atti relativi al presente procedimento sono visionabili, durante l'orario di ricevimento del pubblico dalle ore 9 alle ore 12 presso l'Ufficio Ambiente del Comune di Lavagna;
- che avverso il presente provvedimento può essere proposto:
 - ricorso amministrativo avanti al Prefetto di Genova entro 30 giorni dalla notifica dello stesso, ai sensi del DPR 24 novembre 1971 n. 1199;
 - ricorso al TAR della Regione Liguria entro 60 giorni dalla notifica o comunque dalla piena conoscenza dello stesso, ai sensi della L: 6/12/1971, n. 1034;



Comune di Lavagna
Città Metropolitana di Genova
Settore Ambiente e Sicurezza Urbana
Ufficio Ambiente, Demanio e Patrimonio

DISPONE

che la presente ordinanza:

- a) sia pubblicata all'Albo Pretorio e sul sito Internet del Comune di Lavagna;
- b) sia trasmessa alla Città Metropolitana di Genova, alla Polizia Metropolitana ed alla Prefettura di Genova.

Lavagna, 9 marzo 2016

IL SINDACO
Dott. Giuseppe SANGUINETI

